

CIRCOLARE 8 giugno 2022



***PER IL TRIBUNALE DI
MANTOVA IL PASSAGGIO
DAL CCNL FUNZIONI LOCALI
AL CCNL UNEBA È
LEGITTIMO***

Avv. Simona Bosisio – Avv. Silvia D'Angelo

Per il Tribunale di Mantova il passaggio dal CCNL Funzioni Locali al CCNL Uneba è legittimo

Avv. Simona Bosisio - Avv. Silvia D'Angelo

Secondo consolidata giurisprudenza, qualora a una disciplina collettiva ne succeda un'altra, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, con il solo limite dei diritti quesiti.

È quanto affermato dal Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, con la **sentenza n. 104/2022 del 3 giugno 2022.**

Tale pronuncia è destinata a diventare una sentenza storica per gli enti aderenti all'associazione di categoria Uneba, spesso soggetti a forti opposizioni da parte di lavoratori e Organizzazioni Sindacali nel caso di passaggio dal CCNL Funzioni Locali al CCNL Uneba.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da 17 lavoratrici di una RSA del mantovano al fine di sentir dichiarare illegittima l'applicazione delle condizioni contrattuali UNEBA e sentir disporre il ritorno al CCNL FL.

Il Giudice adito ha rigettato il ricorso ritenendo la scelta datoriale incensurabile per le seguenti ragioni.

In via preliminare **la decisione della RSA era stata dettata dall'opportunità – in seguito alla trasformazione da IPAB in fondazione di diritto privato e all'adesione all'Uneba – di superare il regime del doppio binario**, in forza del quale per un numero esiguo di lavoratori continuava ad applicarsi il vecchio contratto collettivo di stampo pubblicistico, mentre per il resto del personale di nuova assunzione trovava applicazione il CCNL Uneba, anche alla luce della pronuncia di incostituzionalità della disciplina regionale

lombarda nella parte in cui aveva limitato la facoltà del datore di lavoro depubblicizzato di applicare un contratto collettivo di stampo privatistico al personale neo-assunto (Corte Cost. n. 411/2006).

Nel caso di specie la decisione datoriale era inoltre stata preceduta da un lungo percorso di informativa e confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni Locali, nonché di informativa all'associazione datoriale di appartenenza, circostanza che rende non contestabile il recesso dal CCNL FL sotto il profilo del **rispetto delle norme di correttezza nelle relazioni sindacali**.

Secondo il Tribunale di Mantova **il recesso deve altresì ritenersi legittimo per essere stato esercitato successivamente alla naturale scadenza del contratto collettivo applicato**. Ha infatti ricordato il Giudice – in perfetta aderenza alla giurisprudenza consolidata in materia – che un contratto collettivo non può vincolare per sempre le parti contraenti, altrimenti vanificandosi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua evoluzione. È dunque noto che i contratti collettivi, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti, operino esclusivamente entro l'ambito temporale dalle stesse concordato e che sia conseguentemente legittimo l'esercizio del recesso a far tempo dalla scadenza del contratto.

Il solo limite all'esercizio del diritto di recesso è l'intangibilità dei diritti quesiti dei lavoratori, intesi come i diritti derivanti dalla pregressa disciplina contrattuale più favorevole entrati definitivamente nel loro patrimonio. In altri termini, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, il lavoratore non ha diritto alla conservazione delle precedenti disposizioni più favorevoli, salvo per quanto concerne il mantenimento dei diritti già maturati. Per tale ragione, secondo il Giudice adito, la pretesa delle ricorrenti di mantenere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL FL in relazione agli istituti della malattia-maternità-ferie non può trovare accoglimento, costituendo gli stessi non già diritti quesiti ma mere aspettative riferite a situazioni future non ancora entrate a far parte del patrimonio delle lavoratrici.